



**COMUNE DI LIGOSULLO**

**PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

**Approvato con  
delibera del Consiglio  
Comunale n. 14 del  
02/08/2013**

## **INDICE**

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Soggetto attivo
- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Costo di gestione
- Art. 7. Articolazione della tariffa
- Art. 8. Determinazione della tariffa
- Art. 9. Superficie degli immobili
- Art. 10. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 12. Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14. Decorrenza e durata dell'occupazione
- Art. 15. Tributo giornaliero
- Art. 16. Riduzioni tariffarie
- Art. 17. Agevolazioni, esclusioni e ulteriori esenzioni
- Art. 18. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo provinciale
- Art. 21. Maggiorazione per i servizi indivisibili
- Art. 22. Aliquota maggiorazione
- Art. 23. Dichiarazione di inizio e cessazione occupazione / detenzione
- Art. 24. Poteri del Comune
- Art. 25. Riscossione ordinaria e coattiva
- Art. 26. Accertamento
- Art. 27. Sanzioni
- Art. 28. Interessi
- Art. 29. Rimborsi
- Art. 30. Importi minimi
- Art. 31. Contenzioso
- Art. 32. Disposizioni finali e transitorie

### **Allegati**

- All. A: Coefficienti per il calcolo della tariffa alle utenze domestiche
- All. B: Coefficienti per il calcolo della tariffa alle utenze domestiche
- All. C: Categorie di utenze non domestiche

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai comma 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. Si rimanda agli articoli dal 8 al 14 del Regolamento comunale dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate.

## **Art. 3 - Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Ligosullo o nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 5 Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 6 - Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e

approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

#### **Art. 7 - Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 8 - Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è determinata, sulla base del Piano finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. Per le utenze domestiche:

- la quota fissa della tariffa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive del territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie di ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato A);

- la quota variabile della tariffa è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibile alle utenze domestiche e la quantità totale

di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dal Consiglio comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato A).

5. Per le utenze non domestiche:

- la quota fissa della tariffa è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e superfici imponibili complessive del territorio comunale, riferibili alle medesime utenze per la superficie di ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  stabilito dal Consiglio comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato B);

- la quota variabile della tariffa è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_d$  stabilito dal Consiglio comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato B);

### **Art. 9 - Superficie degli immobili**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazioni agli usi ed alle tipologie di attività svolte.

2. La superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, successivamente all'attuazione delle procedure di allineamento dei dati catastali di cui all'art. 14, comma 9 bis, d.l. n. 201/2011, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

3. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al secondo comma, la superficie imponibile delle unità immobiliari ivi richiamate è quella calpestabile, al netto dei muri perimetrali ed interni. In sede di prima applicazione, il Comune assoggetta a tributo le superfici risultanti dalla banca dati della TARSU.

4. Le scale interne non condominiali sono considerate esclusivamente nella propria proiezione orizzontale.

5. Le superfici imponibili sono arrotondate al metro quadrato per eccesso, se la frazione è pari o superiore a 0,50 mq, o per difetto se inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq.

### **Art. 10 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di riutilizzo;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- j) locali ed aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
- k) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
- l) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 12 del Regolamento comunale dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai comma precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

### **Art. 12 - Classificazione delle utenze domestiche**

1. Per utenza domestica s'intende l'unità immobiliare destinata ad abitazione privata, anche se non occupata in modo continuativo e stabile nel corso dell'anno o tenuta a disposizione da coloro che ne hanno il possesso o la detenzione.

2. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare o delle persone comunque conviventi nell'unità abitativa.



3. Per le unità abitative occupate da nuclei familiari residenti si assumono le risultanze dell'anagrafe comunale. Si computano nel numero delle persone fisiche presenti anche i soggetti che dimorano stabilmente nell'immobile anche se non iscritti nell'anagrafe dei residenti.

4. Le variazioni nel numero di soggetti conviventi o dimoranti non registrati nella popolazione residente devono essere comunicate dagli interessati con la dichiarazione di cui all'art. 23.

5. Le utenze domestiche nelle unità immobiliari, tenute a disposizione da parte di persone fisiche che non vi risiedono, sono assoggettate a tariffa in base al numero dei componenti il nucleo familiare definito in media annuale di presenze calcolato, tenendo conto della produzione di rifiuti media e dei picchi, per arrotondamento a due unità.

E' fatta salva la possibilità di produrre documentata prova contraria.

6. Su denuncia di parte, non sono computate nel nucleo familiare le persone ricoverate in lungodegenza in istituti di cura e case di riposo e le persone assenti, per comprovati motivi di studio o di lavoro, per un periodo superiore ai 180 giorni nell'anno, anche se la residenza non è trasferita nel luogo di ricovero, studio o lavoro.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

### **Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono classificate, secondo l'utilizzo e destinazione d'uso, in categorie di attività omogenee in relazione alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti, secondo la tabella prevista nell'allegato C al presente Regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di inserimento dell'utenza non domestica, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, ovvero, in subordine, alle risultanze del Registro delle Imprese, all'autorizzazione all'esercizio di attività, all'iscrizione in pubblici albi o registri o alla dichiarazione IVA. In mancanza di tali elementi, o in caso di difformità, si considera l'attività effettivamente esercitata, debitamente comprovata dal soggetto passivo o accertata dal Comune. Se l'attività non è espressamente menzionata nella tabella allegato C, è inserita nella categoria che presenta le maggiori affinità nella potenzialità produttiva di rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa

destinazione d'uso (es: superficie vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### **Art. 14 - Decorrenza e durata dell'occupazione**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 23, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 15 - Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali, spazi od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (comprensivo di quota fissa e quota variabile), maggiorata del 100%.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone di occupazione di spazi ed aree

pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 21.

### **Art. 16 - Riduzioni tariffarie**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione sulla quota variabile della tariffa nella percentuale fissata annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe. La riduzione prevede l'esplicita rinuncia da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

2. L'agevolazione è richiesta con la denuncia di cui all'art. 23 o con apposita istanza, e decorre, in analogia con le stesse modalità di cui all'art. 14, dalla data di messa in funzione del compostaggio così come dichiarata sulla richiesta. Il contribuente è tenuto a consentire l'accesso alla proprietà per le eventuali verifiche d'ufficio in merito all'utilizzo effettivo del *composter*. Per l'anno 2013 i *composter* già noti ed in uso nell'anno 2012 sono inseriti d'ufficio.

Allo stesso modo deve essere segnalata l'eventuale cessazione del compostaggio.

3. Le utenze non domestiche, che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile, proporzionale alla quantità di rifiuti recuperati rispetto al totale di rifiuti assimilati prodotti nell'anno. L'agevolazione è riconosciuta su denuncia o istanza di parte. La richiesta deve essere corredata da adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle norme vigenti.

In caso di riscontro di difformità tra la dichiarazione di parte e le risultanze dei documenti presentati, tali da comportare una minor riduzione tariffaria, si procede al recupero del beneficio accordato.

Per «recupero rifiuti» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

4. Nei casi previsti al comma 3, se il richiedente l'agevolazione non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, ai fini del calcolo della riduzione si considera la predetta

quantità come il risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata a tributo ed il coefficiente di produzione annuo applicato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria corrispondente.

5. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e contabilmente documentato al netto di eventuali contributi/ricavi, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa.

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

7. Nelle zone esterne al perimetro di raccolta, come individuate nel regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate il tributo è dovuto in misura pari al 40 per cento della tariffa.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

#### **Art. 17 – Agevolazioni, esclusioni e ulteriori esenzioni**

1. Sono esenti dal tributo gli uffici del Comune e gli impianti adibiti a servizi comunali.

2. Per le seguenti categorie di utenze non domestiche è prevista una riduzione del 50% della tariffa:

- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

- Bar, caffè, pasticcerie

3. Il costo relativo alle agevolazioni, esenzioni e riduzioni previste dal presente articolo, è iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa e la sua copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.

#### **Art. 18 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

#### **Art. 19 - Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, al netto del tributo provinciale, è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

### **Art. 20 - Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 21.

### **Art. 21 – Maggiorazione per i servizi indivisibili**

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 19.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 22 – Aliquota maggiorazione**

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. A decorrere dal 2014 il Consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

### **Art. 23 – Dichiarazione di inizio e cessazione occupazione/detenzione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Nel caso di più contitolari non residenti, rilevati d'ufficio dalle banche dati a disposizione, in assenza di dichiarazione di parte, il comune considererà soggetto obbligato all'imposta colui che ha la percentuale di possesso più alta, in quanto possessore con diritto reale prevalente sugli altri, oppure il soggetto con la residenza anagrafica più vicina (come potenziale utilizzatore) nel caso di proprietà suddivisa equamente. E' comunque facoltà dei contitolari indicare un altro soggetto d'imposta da quello individuato d'ufficio.

5. La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli, compilati in ogni parte, messi gratuitamente a disposizione dal Comune.

6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al precedente comma.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine come sopra fissato, il tributo non è dovuto per il periodo successivo alla cessazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante, a seguito di propria dichiarazione o di accertamento.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

11. Le dichiarazioni già presentate ai fini della previgente forma di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

#### **Art. 24 - Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 25 – Riscossione ordinaria e coattiva**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta ordinaria, inviti di pagamento che specificano termini e modalità di pagamento e per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e quota provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo dovuto nell'anno di riferimento in tre rate,

scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di ottobre di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato (mod. F24), oppure mediante bollettino di conto corrente postale.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'unità di euro superiore o inferiore, a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo, ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

5. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento di cui al primo comma non esime il contribuente dall'obbligo di versamento del tributo.

6. Gli uffici comunali preposti sono tenuti a fornire ogni assistenza al contribuente cui non sia pervenuto, per qualsiasi motivo, l'avviso medesimo, anche mediante rilascio di duplicato del modello di pagamento.

7. Al contribuente che non risulti aver osservato la scadenza di pagamento di una o più rate è inviato, con lettera raccomandata o altrimenti notificata, un invito a regolarizzare la propria posizione entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, mediante pagamento dei soli importi scaduti e delle spese di spedizione. L'invito deve contenere l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, l'ufficio procederà a successiva emissione di avviso di accertamento per omesso pagamento, con addebito di interessi e sanzioni.

8. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

### **Art. 26 - Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione e/o l'omesso o insufficiente versamento sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata o doveva essere eseguito il versamento, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica di cui all'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di



inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, tenuto conto dell'importo dovuto e della situazione economica del richiedente. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **Art. 27 - Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, omessa o infedele presentazione della dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 24, secondo comma, si applicano le sanzioni previste dai comma dal 39 al 43 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, nella misura minima, quando prevista.

2. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali.

#### **Art. 28 - Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 29 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 28, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 30 – Importi minimi**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso del tributo, comprensivo della quota provinciale e della maggiorazione sui servizi, per somme inferiori a 6,00 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo sui rifiuti e servizi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi allo stesso tributo.

#### **Art. 31 - Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle norme vigenti.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai comma 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

#### **Art. 32 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento ed in particolare il Regolamento per l'applicazione della tassa per smaltimento rifiuti urbani interni.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

5. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

## ALLEGATO A

**Tabella 1b** - Coefficienti per l'attribuzione della **parte fissa** della tariffa alle utenze domestiche

| <b>Comuni con popolazione &lt; 5.000 abitanti</b> |   |
|---|---|
| Numero componenti del nucleo familiare            | Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare |
|   | <b>Nord</b>   |
| 1   | 0,84  |
| 2   | 0,98  |
| 3   | 1,08  |
| 4   | 1,16  |
| 5   | 1,24  |
| 6 o più   | 1,30  |

**Tabella 2** - Coefficienti per l'attribuzione della **parte variabile** della tariffa alle utenze domestiche

| <b>Comuni</b>                          |   |                |              |
|--|---|----------------|--------------|
| Numero componenti del nucleo familiare | Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare |                |              |
|  | <b>minimo</b>   | <b>massimo</b> | <b>medio</b> |
| 1                                      | 0,6   | 1              | 0,8          |
| 2                                      | 1,4   | 1,8            | 1,6          |
| 3                                      | 1,8   | 2,3            | 2            |
| 4                                      | 2,2   | 3              | 2,6          |
| 5                                      | 2,9   | 3,6            | 3,2          |
| 6 o più                                | 3,4   | 4,1            | 3,7          |

### Articolazione della tariffa a regime.

Calcolo della **parte fissa** della tariffa per le utenze domestiche. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$(7) \quad \text{TFd}(n, S) = \text{Quf} \cdot S \cdot \text{Ka}(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = Numero di componenti del nucleo familiare.

S = Superficie dell'abitazione (m<sup>2</sup>).

Quf = Quota unitaria (€/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$(8) \quad Quf = Ctuf / \sum_a S_{tot}(n) \cdot Ka(n)$$

dove:

Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S<sub>tot</sub>(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1b.

Calcolo della **parte variabile** della tariffa per le utenze domestiche. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$(9) \quad TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$(10) \quad Quv = Qtot / \sum_n N(n) \cdot Kb(n)$$

dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

## Allegato B

**Tabella 3b** - Coefficienti per l'attribuzione della **parte fissa** della tariffa alle utenze non domestiche

| Attività per comuni fino a 5000 abitanti |  | Kc Coefficiente potenziale produzione |       |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------|-------|--|--|--|--|
|  |  | Nord                                  |       |  |  |  |  |
|  |  | min                                   | max   |  |  |  |  |
| 1  | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                      | 0,32                                  | 0,51  |  |  |  |  |
| 2  | Campeggi, distributori carburanti  | 0,67                                  | 0,80  |  |  |  |  |
| 3  | Stabilimenti balneari  | 0,38                                  | 0,63  |  |  |  |  |
| 4  | Esposizioni, autosaloni  | 0,30                                  | 0,43  |  |  |  |  |
| 5  | Alberghi con ristorante  | 1,07                                  | 1,33  |  |  |  |  |
| 6  | Alberghi senza ristorante  | 0,80                                  | 0,91  |  |  |  |  |
| 7  | Case di cura e riposo  | 0,95                                  | 1,00  |  |  |  |  |
| 8  | Uffici, agenzie, studi professionali   | 1,00                                  | 1,13  |  |  |  |  |
| 9  | Banche ed istituti di credito  | 0,55                                  | 0,58  |  |  |  |  |
| 10                                       | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli       | 0,87                                  | 1,11  |  |  |  |  |
| 11                                       | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   | 1,07                                  | 1,52  |  |  |  |  |
| 12                                       | Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,72                                  | 1,04  |  |  |  |  |
| 13                                       | Carrozzeria, autofficina, elettrauto   | 0,92                                  | 1,16  |  |  |  |  |
| 14                                       | Attività industriali con capannoni di produzione   | 0,43                                  | 0,91  |  |  |  |  |
| 15                                       | Attività artigianali di produzione beni specifici  | 0,55                                  | 1,09  |  |  |  |  |
| 16                                       | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie   | 4,84                                  | 7,42  |  |  |  |  |
| 17                                       | Bar, caffè, pasticceria  | 3,64                                  | 6,28  |  |  |  |  |
| 18                                       | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                   | 1,76                                  | 2,38  |  |  |  |  |
| 19                                       | Plurilicenze alimentari e/o miste  | 1,54                                  | 2,61  |  |  |  |  |
| 20                                       | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  | 6,06                                  | 10,44 |  |  |  |  |
| 21                                       | Discoteche, night club   | 1,04                                  | 1,64  |  |  |  |  |

**Tabella 4b** Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della **parte variabile** della tariffa alle utenze non domestiche

| Attività per comuni fino a 5000 abitanti |   | Kd Coefficiente produzione Kg/m <sup>2</sup> anno |       |  |  |  |  |
|--|---|---|-------|--|--|--|--|
|  |   | Nord  |       |  |  |  |  |
|  |   | min   | max   |  |  |  |  |
| 1  | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2,60  | 4,20  |  |  |  |  |
| 2  | Campeggi, distributori carburanti                         | 5,51  | 6,55  |  |  |  |  |
| 3  | Stabilimenti balneari                                     | 3,11  | 5,20  |  |  |  |  |
| 4  | Esposizioni, autosaloni                                   | 2,50  | 3,55  |  |  |  |  |
| 5  | Alberghi con ristorante                                   | 8,79  | 10,93 |  |  |  |  |

|    |  |       |       |  |  |  |  |
|----|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 6  | Alberghi senza ristorante  | 6,55  | 7,49  |  |  |  |  |
| 7  | Case di cura e riposo  | 7,82  | 8,19  |  |  |  |  |
| 8  | Uffici, agenzie, studi professionali   | 8,21  | 9,30  |  |  |  |  |
| 9  | Banche ed istituti di credito  | 4,50  | 4,78  |  |  |  |  |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli       | 7,11  | 9,12  |  |  |  |  |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   | 8,80  | 12,45 |  |  |  |  |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 5,90  | 8,50  |  |  |  |  |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto   | 7,55  | 9,48  |  |  |  |  |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione   | 3,50  | 7,50  |  |  |  |  |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici  | 4,50  | 8,92  |  |  |  |  |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie   | 39,67 | 60,88 |  |  |  |  |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria  | 29,82 | 51,47 |  |  |  |  |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                   | 14,43 | 19,55 |  |  |  |  |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste  | 12,59 | 21,41 |  |  |  |  |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  | 49,72 | 85,60 |  |  |  |  |
| 21 | Discoteche, night club   | 8,56  | 13,45 |  |  |  |  |

Calcolo della **parte fissa** della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza (m<sup>2</sup>) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$(11) \text{TFnd}(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

TFnd(ap, S<sub>ap</sub>) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>.

S<sub>ap</sub> = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Q<sub>apf</sub> = Quota unitaria (€/m<sup>2</sup>), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$(12) \quad Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

C<sub>tapf</sub> = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

S<sub>tot</sub>(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

Calcolo della **parte variabile** della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$(13) \quad TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

$TVnd(ap, S_{ap})$  = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $S_{ap}$ .

$Cu$  = Costo unitario(€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

$S_{ap}$  = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$Kd(ap)$  = Coefficiente potenziale di produzione in  $kg/m^2$  anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

## **ALLEGATO C**

### **Categorie di utenze non domestiche:**

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club